



Città di Gallipoli

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: *Approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026*

L'anno 2026, il giorno 31 del mese luglio alle ore 09:15, nella sala consiliare del Comune di GALLIPOLI, previo invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^{aa} convocazione.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune Avv. Antonio SCRIMITORE.

Fatto l'appello nominale dei Componenti:

	P	A		P	A
1 Flavio FASANO	Sì		10 Salvatore GUGLIELMETTI	Sì	
2 Giancarlo PADOVANO	Sì		11 Andrea CAPOTI	Sì	
3 Gianluca CAIFFA	Sì		12 Antonio PITEO	Sì	
4 Ugo GHIACCIO	Sì		13 Davide BOELLIS	Sì	
5 Caterina FIORE	Sì		14 Rossana NICOLETTI	Sì	
6 Caterina MAGNO	Sì		15 Antonio CATALDI	Sì	
7 Speranza FAENZA	Sì		16 Tonia FATTIZZO	Sì	
8 Patrizia ALFIERI	Sì		17 Riccardo CUPPONE	Sì	
9 Francesco CRISOGIANNI	Sì				

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Padovano Giancarlo il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione quanto all'oggetto.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in conformità all'art. 49 del D. Lg. 267/2000 esprime parere Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta.

Gallipoli, li 25/07/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Dott. Emanuele BOELLIS

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 49 del D. Lg. 267/2000 esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta.

Gallipoli, li 25/07/2026

Il Dirigente del Settore Finanziario

f.to Dott. Emanuele BOELLIS

Il Presidente apre la discussione sul punto di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, commi 639 e ss., della legge n. 147/2013, nell'ambito di un disegno complessivo di riforma dell'imposizione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale, articolata in tre distinti prelievi ovvero l'imposta municipale propria, relativa alla componente patrimoniale, la tassa sui rifiuti destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, il tributo su servizi indivisibili, destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
- in particolare, l'art. 1, commi 641-668, della legge n. 147/2013, come modificati dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge n. 68/2014, contiene la disciplina del tributo sui rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1, commi da 641 a 668, della legge n. 147/2013 e in particolare:

- il comma 652 secondo cui *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”*;
- il comma 653 secondo cui *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;
- il comma 654 secondo cui *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- il comma 654-bis secondo cui *“Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”*;
- il comma 655 ai sensi del quale *“Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti”*;

Visti altresì:

- l'art. 1, comma 1, della legge n. 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della legge n. 205/2017 che ha assegnato all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di

rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “*chi inquina paga*” (lett. f);
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento (lett. h);
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

Richiamate:

- la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif del 5 Agosto 2025, avente ad oggetto “*Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), relativo al quadriennio 2026/2029*”;
- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2025, 480/2025/R/rif, recante “*Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione della deliberazione dell’Autorità 397/2025/R/rif, di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3)*”;
- la determinazione ARERA n. 1/DTAC/2026 del 13 Aprile 2026, di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/rif nonché degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative;

Osservato quindi che:

- ARERA, con deliberazione n. 397/2025/R/RIF, ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 – di seguito denominato MTR-3 – con cui ha innovato la redazione del PEF soprattutto sul piano del contenuto minimo per la determinazione dei costi efficienti e per la definizione delle tariffe del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- in base all’art. 7 della citata deliberazione 397/2025/R/RIF sono state previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione, stabilendo altresì che:
 - sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3 e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente (comma 7.1);
 - il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 7.3);
 - la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario nonché del rispetto della metodologia prevista e venga svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (art. 7.4);
 - sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (art. 7.5);
 - l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa secondo quanto prescritto dal citato art. 7 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approvi (art. 7.12);
 - fino all’approvazione da parte dell’Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente (art. 7.14);
- all’art. 7, punti 7.7 e 7.8, della delibera *de qua* viene disciplinata analiticamente la

procedura di aggiornamento biennale per gli anni 2028 e 2029 dei piani economici, predisposti dai soggetti gestori sulla base di indicazioni metodologiche che saranno stabilite dall'Autorità;

- inoltre è anche previsto, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, che l'ETC, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del terzo periodo regolatorio 2026-2029, possa presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.10;

Dato atto che:

- nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Gallipoli, è costituita e operativa l'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), quale ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011;
- il Comune di Gallipoli, già in data 20 aprile 2026, ha trasmesso ad AGER la documentazione necessaria alla predisposizione del Piano Finanziario, mentre il soggetto gestore dei servizi di igiene urbana ha provveduto per proprio conto;
- la procedura di validazione – da parte della struttura interna dell'ETC – è consistita nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione e validazione del Piano economico finanziario per il periodo 2026-2029;

Constatato che:

- in esito al procedimento, di cui all'art. 7 della delibera ARERA n. 397/2025/R/rif, AGER, in qualità di Ente di Governo d'Ambito (EGATO), ossia Ente Territorialmente Competente a norma della sopra richiamata deliberazione, con determina n. 406 del 24 luglio 2026, ha provveduto all'approvazione e validazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2026-2029 del Comune di Gallipoli, esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni;
- con la sopra citata determina, l'Ente di Governo d'Ambito ha stabilito una Tariffa complessiva riconosciuta per l'anno 2026, al lordo delle entrate ex art. 4.5 della Determina ARERA n. 01/DTAC/2025, di euro 9.131.152,00;
- il Consiglio Comunale, già con deliberazione n. __/2026, ha preso atto della sopra citata determina n.D 406/2026 di AGER di approvazione e validazione del PEF del Comune di Gallipoli per il periodo 2026-2029;

Osservato quindi che, ai fini TARI, occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire in ragione di quanto disposto dalla legge n. 147/2013 e s.m.i. nonché dalle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, segue i criteri e i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF per il periodo 2026-2029 consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2026;

Tenuto conto che:

- i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono quelli riportati nel piano economico finanziario (PEF) 2026-2029, come previsto dal metodo MTR-3 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;
- con le tariffe approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;
- il metodo MTR-3 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe e pertanto, a tal riguardo, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR),

- ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:
 - suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
 - determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/1999;
 - ai sensi dell'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e smi, i Comuni continuano ad applicare i coefficienti della TARI indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
 - ai fini dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013, occorre adottare il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
 - la superficie assoggettabile al tributo resta costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati;
 - l'obbligo di pagare la TARI sussiste in tutti i casi in cui l'immobile è idoneo a produrre rifiuti, indipendentemente dalla reale ed effettiva produzione degli stessi per volontà o esigenze dell'utente. Per l'effetto, possono essere esclusi dal prelievo solo i locali e/o le aree che, per caratteristiche obiettive, non sono idonee a produrre rifiuti, non per scelta soggettiva ma per impossibilità di utilizzo;
 - l'esclusione dall'obbligo di pagamento del tributo rappresenta, pertanto, un'ipotesi residuale ed eccezionale (cfr. Cass., sent. n. 16138/2024);

Dato atto che secondo le *“Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni* del 28 gennaio 2026:

- *“(…) Il nuovo MTR-3 prevede l'uso del fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 6 dell'Allegato A), per la determinazione del coefficiente di potenziamento del servizio ka (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A) …”;*
- *nel contempo, si conferma che “in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente …”;*
- *pertanto, “Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati articoli 4, 5 e 6 del MTR-3, allegato alla deliberazione ARERA n. 397/2025, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività, del coefficiente di potenziamento del servizio e per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (…)”;*

Esaminato il Piano economico-finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti per l'anno 2026, così come validato dall'ETC, dal quale emergono costi complessivi pari a euro 9.131.152,00 e una tariffa finale massima di euro 7.612.152,00, così ripartita:

- COSTI FISSI 4.041.725,00
- COSTI VARIABILI 3.570.428,00

Appurato che il limite massimo della tariffa finale (sopra riportato) è da riferirsi alla variazione tra i totali dei PEF e non alla variazione delle tariffe TARI 2026 rispetto a quelle applicate nel 2025, atteso che l'ammontare di riferimento per la determinazione delle tariffe medesime deve tenere conto anche delle componenti a valle del PEF, che vanno a ridurre il valore complessivo di riferimento del ruolo tributario per il corrente periodo di imposta;

Richiamata, in tal senso, la determinazione 7 novembre 2025, n. 1/DTAC/2025 di ARERA e, segnatamente, l'art. 4.5 secondo cui *“Dal totale dei costi indicati nel piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del Ministero dell'Istruzione per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”*;

Richiamato altresì l'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2011 e smi secondo cui *“I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, **un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio**, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. **Il relativo gettito è destinato a finanziare** interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché **i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti**. Il predetto gettito può essere destinato a finanziare anche iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni, comprese l'assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale e la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal medesimo personale anche in deroga alle limitazioni stabilite dalla legge e dai contratti collettivi e al vincolo di finanza pubblica”*;

Rilevato quindi che dal costo massimo del servizio sopra indicato, ai fini della determinazione della tariffa finale massima e, in particolare, dalla quota variabile, sono state detratte le maggiori risorse previste in bilancio ascrivibili all'attività di recupero e contrasto dell'evasione e/o elusione della TARI nonché il contributo MIUR e la quota del gettito dell'imposta di soggiorno destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Tenuto conto che, ai fini della determinazione delle tariffe:

- viene applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999;
- in particolare, l'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999 sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, prevede che *“ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento. 2. Il piano finanziario comprende: a) il programma degli interventi necessari; b) il piano finanziario degli investimenti; c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; d) le risorse finanziarie necessarie; e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti. 3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi: a) il modello gestionale e organizzativo; b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; c) la ricognizione degli impianti esistenti; d) con*

referimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria”;

Dato atto che:

- la determinazione delle tariffe TARI, destinate alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di igiene urbana, si basa su fasi di individuazione e classificazione dei costi del servizio, di suddivisione dei costi tra fissi e variabili, di ripartizione di questi in quote imputabili alle utenze domestiche e a quelle non domestiche;
- le utenze sono quindi suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione prevista dal D.P.R. n. 158/1999 e approvata con regolamento comunale;
- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999, di approvazione del *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*, la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate. Nella specie, l'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999 prevede espressamente che “1. La tariffa, determinata ai sensi dell'articolo 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. 2. L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- per regola generale dell'azione amministrativa, tale procedimento deve avvenire entro i termini naturali dell'uso proporzionato, ragionevole e adeguato della discrezionalità tecnico-amministrativa. Ne discende che il concreto esercizio della discrezionalità deve essere positivamente orientato ad una ragionevole graduazione mediante congrue ripartizioni tariffarie, pur sempre in rapporto all'effettivo e oggettivo carico di rifiuti prodotti;
- resta ferma tuttavia la possibilità, normativamente prefigurata all'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999, di favorire, anche per ragioni di ordine sociale, le utenze domestiche con conseguente attribuzione alle utenze non domestiche, al netto del dato meramente proporzionale, come tale suscettibile di ampia ed elastica valorizzazione, di eventuali costi non addebitati alle prime (cfr. Cons. Stato, sent. n. 5809/2019; Cass., sent. 28 febbraio 2018, n. 4600). La tassazione infatti, da rapportare alla capacità presunta di produzione dei rifiuti, deve garantire che le utenze non domestiche partecipino ai costi in misura proporzionata al loro uso intensivo del servizio di smaltimento (cfr. Tar Veneto, sent. n. 2668/2024);
- ai fini di una corretta ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, si procede all'applicazione del metodo differenziale che segue pedissequamente i dettami delle Linee guida del D.P.R. n. 158/1999. In dettaglio, si stima la produzione attesa di rifiuto da parte delle Utenze non Domestiche in funzione della superficie delle stesse e dei coefficienti kd applicati;
- dal prodotto della superficie complessiva delle Und per la produttività (kd) si ottiene la stima del monte rifiuti prodotto dalle singole categorie di Utenze non domestiche nonché la stima totale del rifiuto prodotto dalle stesse, da assumere poi a parametro per fissare la ripartizione tra UD e UND;
- come illustrato nel testo allegato, sulla base dei dati dei rifiuti solidi urbani complessivamente prodotti nel 2024 nel Comune di Gallipoli (kg. 13.774.000) – dato assunto a parametro di riferimento da AGER ai fini della validazione del PEF 2026-2029 - anno 2026 – il rapporto della produzione attesa delle UnD sul rifiuto totale è pari al 36,65 per cento (stabile rispetto all'anno precedente);
- sul punto tuttavia, il dato meramente proporzionale non tiene conto dei maggiori costi imputabili alle utenze non domestiche legati alla maggiore frequenza nella raccolta e, in

generale, alle modalità di espletamento del servizio, specialmente durante la stagione turistica;

- per quanto sopra, si ritiene di fissare la ripartizione dei costi tra UD e UND nel rapporto 59 a 41 per cento, anche allo scopo di contenere l'incremento delle tariffe a carico dei nuclei familiari, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30 aprile 2025 di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025;

Vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (*Ka, Kb, Kc, Kd*) applicati, del *Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)* per l'anno 2026, riportata nel testo in uno alla presente, a farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che:

- il totale delle entrate tariffarie per l'anno 2026 non eccede quello relativo all'anno 2025, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4 del MTR-3, come verificato e validato dall'ente di governo d'ambito (EGATO) con la prefata determina n. 406/2026;
- ai sensi dell'art. 4.5 della deliberazione ARERA n. 397/2025, *"In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi"*;

Dato atto inoltre che, ai sensi dell'art. 57-bis, comma 2, del D.L. n. 124/2019, convertito dalla legge n. 157/2019, *"l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*;

Esaminato al riguardo il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, pubblicato in G.U. n. 60 del 13 marzo 2025, con cui è stato approvato il *Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate*;

Preso atto che, ai fini dell'attuazione del prefato DPCM n. 24/2025, ARERA ha adottato la deliberazione n. 133/2025/R/rif, il cui art. 2 stabilisce quanto segue: *"2.1 Al fine di consentire, a decorrere dall'1 gennaio 2025, il riconoscimento degli oneri derivanti dall'erogazione dell'agevolazione tariffaria di cui all'articolo 3, comma 1 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, si prevedono le misure urgenti indicate ai commi seguenti. 2.2 L'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/RIF è modificato come segue: a) all'articolo 2, comma 2.1, è aggiunto il seguente comma: "2.1 bis A decorrere dall'1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria □□□,□ per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva". b) all'articolo 2, dopo il comma 2.3, è aggiunto il seguente comma: "2.3 bis La componente □□□,□ inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti" (...)"*;

Constatato, in particolare che:

- ARERA, con delibera n. 355/2025/R/rif del 29 luglio 2025, ha definito le modalità operative necessarie a consentire l'erogazione del bonus sociale rifiuti nonché approvato il Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR), che in dettaglio stabilisce quanto segue:
 - i. l'agevolazione è riconosciuta automaticamente ai titolari di Utenza domestica in condizioni economico-sociali disagiate che hanno presentato all'INPS una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e ottenuto un livello di attestazione ISEE inferiore alla soglia di euro 9.530,00 (ovvero non superiore a euro 20.000,00 nel caso di nuclei familiari con almeno 4 figli a carico);
 - ii. il bonus è pari al 25% della TARI dovuta nel medesimo anno 2025, al lordo delle componenti perequative e al netto del TEFA e di ogni ulteriore corrispettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani o eventuale conguaglio relativo ad annualità precedenti;
 - iii. in base all'art. 10 del TUBR, *“10.1 I gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti iscritti a SGAt e procedono al riconoscimento dell'agevolazione medesima entro il 30 giugno di ciascun anno a+1 nella prima rata utile. In caso di incapienza di tale rata, l'importo residuo dell'agevolazione dovrà essere riconosciuto nella successiva rata utile. 10.2 Qualora la prima rata utile di cui al precedente comma 10.1 venga emessa successivamente al 30 giugno dell'anno a+1, l'agevolazione dovrà essere riconosciuta entro tale termine con rimessa diretta a favore del beneficiario con una modalità tracciabile e che garantisca l'identificazione del soggetto beneficiario medesimo. (...) 10.6 Nei casi di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, precedenti a ciascun anno a+1, il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti che ha ricevuto i flussi dati da SGAt, a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento: tale sollecito deve essere effettuato con posta elettronica certificata, ovvero raccomandata, nei limiti dell'importo dovuto, fatta salva la prescrizione dell'importo medesimo ai sensi della normativa vigente. 10.7 La facoltà di procedere alla compensazione dovrà essere messa in evidenza dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti nell'invio del sollecito di pagamento, precisando altresì che l'agevolazione potrà essere trattenuta a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto, trascorsi 40 giorni dalla data di invio del sollecito medesimo”*;
- di seguito, ARERA, con deliberazione n. 123/2026/R/rif del 14 aprile 2026, ha apportato modifiche e integrazioni all'Allegato A alla deliberazione n. 355/2025/R/com (TUBR), in particolare:
 - mediante modifica dell'art. 10 con l'aggiunta del comma 10.7bis che prevede *“il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti che ha ricevuto i flussi dati da SGAt, a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto nel caso di crediti certi, liquidi ed esigibili derivanti dalla contestazione di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, precedenti a ciascun anno a+1. La facoltà di procedere alla compensazione dovrà essere messa in evidenza dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti nel documento di riscossione recante la prima rata utile, di cui al comma 10.1, fatta salva la prescrizione dell'importo medesimo ai sensi della normativa vigente”*;
 - integrazione della disciplina di riferimento, stabilendo all'art. 3 della prefata deliberazione n. 123 che *“Esclusivamente per l'anno 2026, in deroga a quanto disposto dagli articoli 10, comma 1, e 14, comma 1, del TUBR il bonus sociale rifiuti, relativamente agli utenti interessati nel menzionato flusso aggiuntivo [che include i dati delle DSU contenenti omissioni e/o difformità del 2025, inviati da INPS all'Autorità successivamente al mese di febbraio 2026], può essere erogato, entro il 30 settembre 2026 e successivamente rendicontato a SGAt, entro il 31 gennaio 2027”*;

Tenuto conto quindi che dal corrente periodo di imposta, ai sensi dell'art. 23-bis del *Regolamento per l'applicazione della TARI*, approvato con deliberazione di C.C. n. 26/2020 e da ultimo

modificato con deliberazione di C.S. n. 17/2026, “(...) il Comune riconosce il bonus sociale di cui all’art. 57-bis del D.L. n. 124/2019, in conformità a quanto previsto dal relativo DPCM 21/01/2025, n. 24 e secondo le modalità applicative stabilite dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti. (...);

Appurato quindi che, in base alla deliberazione n. 386/2023/R/rif – ARERA, come modificata e integrata con le deliberazioni n. 133/2025/R/rif, n. 176/2025/R/rif e 355/2025/R/rif, già a decorrere dall'anno 2025, a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, si applicano le seguenti componenti perequative:

- a) **UR1, α**, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a euro 0,10 per utenza/anno (componente già istituita e applicata dal 2024);
- b) **UR2, α**, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a euro 1,50 per utenza/anno (componente già istituita e applicata dal 2024);
- c) **UR3, α**, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, pari a euro 6,00 per utenza/anno;

Esaminati inoltre:

- l'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013, secondo cui “*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili*”;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data prevista per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 secondo cui “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;
- l'art. 3, comma 5-*quiquies*, del D.L. n. 228/2021, convertito dalla legge n. 15/2022, così come modificato dall'art. 1, comma 677, della legge n. 199/2025, secondo cui “**A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno**”;
- l'art. 13, comma 5-*bis*, del D.L. n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022, secondo cui “*In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile*”;

Visto l'art. 1, comma 666, della legge n. 147/2013 e l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-*bis* del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città

metropolitana, "è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia";

Richiamati:

- l'art. 13, commi 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, secondo cui *"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021. (...) 15-ter. **A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;** a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 del 6 aprile 2012 con cui è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, dalla nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale dedicato;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2014, prot. 4033, con cui sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Vista l'articolazione tariffaria della TARI, in allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale, predisposta per il periodo di imposta 2026;

Richiamato l'art. 30 del vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa rifiuti (TARI) secondo cui *"1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 ovvero mediante le modalità previste dal D. Lgs. n. 82/2005 (sistema PagoPA). 2. Il Comune provvede, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, all'invio ai contribuenti di due avvisi di pagamento nel corso dell'anno: • un avviso relativo all'acconto TARI nella misura del 80 per cento del quantum dovuto, determinato mediante applicazione delle tariffe approvate per l'anno precedente, oltre al tributo provinciale; • un avviso relativo al saldo TARI, da emettersi dopo il 1° dicembre di ciascun anno, calcolato a conguaglio sulla base delle tariffe approvate per il periodo di imposta di riferimento"*;

Richiamati infine:

- le precedenti deliberazioni inerenti all'approvazione delle tariffe relative al tributo sui rifiuti;
- la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
- il D. Lgs. n. 267/2000;

- il Regolamento per l'applicazione della Tassa rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di C.C. n. 26/2020 e da ultimo modificato giusta deliberazione di C.S. n. 17/2026;
- lo Statuto comunale;

Acquisiti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del servizio finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147-*bis* del D. Lgs. n. 267/2000;
- il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria reso, ai sensi dell'art. 239, comma 1, *lett. b)*, del D. Lgs. n. 267/2000, in data 28 luglio 2026, al prot. 0046106/2026;

con voti favorevoli 11, contrari 6 (Cataldi, Fattizzo, Boellis, Nicoletti, Cuppone e Piteo).

DELIBERA

per tutto quanto esposto in parte narrativa, che qui si intende integralmente richiamato,

1) DARE ATTO che, già con deliberazione n. 12/2026, il Consiglio Comunale ha preso atto della Determina n. 406 del 24 luglio 2026, acquisita al prot. 0045272/2026, con cui AGER, in qualità di ETC, ha approvato e validato il Piano Economico Finanziario del Comune di Gallipoli del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2026-2029, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della delibera ARERA n. 397/2025/R/rif nonché della relativa relazione allegata;

2) APPROVARE quindi per l'anno 2026, in base al sopra citato Piano Economico Finanziario e ai relativi allegati, le tariffe TARI delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche, in allegato al presente provvedimento, a farne parte integrante e sostanziale, comprensive dei coefficienti (*Ka, Kb, Kc, Kd*) applicati;

3) QUANTIFICARE in **euro 7.612.152,00** il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI), al netto del TEFA (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente) al 5 per cento, dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

4) DARE ATTO che per il corrente periodo di imposta, a tutte le Utenze domestiche in possesso dei requisiti previsti dal DPCM 21 gennaio 2025, n. 24 sarà riconosciuto, in maniera automatica, il bonus sociale TARI, corrispondente a una riduzione del 25 per cento del tributo dovuto, secondo le modalità applicative stabilite da ARERA;

5) PRECISARE che risultano altresì dovute, in uno alla TARI (e oltre al TEFA), le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) **UR1, α**, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a **euro 0,10** per utenza per anno;
- b) **UR2, α**, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a **euro 1,50** per utenza per anno;
- c) **UR3, α**, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale per i rifiuti, pari a **euro 6,00** per utenza per anno;

6) DARE ATTO che, in conformità all'art. 30 del vigente *Regolamento comunale per l'applicazione della TARI*, sono stati emessi gli avvisi di liquidazione dell'acconto del tributo (in tre rate), determinato sulla base della tariffe approvate per il periodo di imposta 2025 e da pagare mediante le modalità previste dal D. Lgs. n. 82/2005 – PagoPA (ovvero alternativamente tramite modello di pagamento unificato ex art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997);

7) AUTORIZZARE quindi la Direzione della sezione Tributi all'emissione diretta – dopo il 1° dicembre p.v. - degli avvisi di liquidazione del tributo a saldo e conguaglio, avente scadenza 31 dicembre 2026, con la specifica che la stessa dovrà comprendere le componenti perequative di cui al punto 5);

8) TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite

del Portale del Federalismo, come previsto dall'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato *"Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane"*, pubblicato in G.U. n. 195 del 16 agosto 2021.

Quindi, con separata votazione che registra **voti favorevoli 11, contrari 6** (Cataldi, Fattizzo, Boellis, Nicoletti, Cuppone e Piteo).

DICHIARA

immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

IL Presidente del Consiglio
F.to Padovano Giancarlo

II SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Antonio SCRIMITORE

Per copia conforme per uso amministrativo.

Lì,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal 06/08/2026 al 21/08/2026
all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, 06/08/2026

F.to **Il Messo comunale**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione:

- o E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;
- o E' divenuta esecutiva il 31/07/2026 ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Gallipoli, 31/07/2026

II SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Antonio SCRIMITORE

Copia conforma all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale.